

## Iperammortamento 2026: stop al cloud e 5 comunicazioni

### SINTESI OPERATIVA

*L'iperammortamento 2026 promette una maxi deduzione per gli investimenti agevolabili, ma il decreto attuativo restringe il perimetro e richiede una procedura informativa più onerosa. I software cloud utilizzati a canone restano esclusi, mentre il progetto può richiedere fino a cinque comunicazioni al GSE; diventano essenziali classificazione del bene, tempi di consegna, consumi energetici, documentazione tecnica e perizia. Prima dell'invio, l'impresa deve verificare che la spesa rientri nella base agevolata e che ogni passaggio dichiarativo sia coerente.*

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

**I**l nuovo assetto della Transizione 5.0 prende forma con un decreto attuativo che promette una maxi deduzione fiscale, ma introduce anche una stretta inattesa: i software in cloud a canone restano fuori dall'iperammortamento 2026. In parallelo cresce il peso delle comunicazioni al GSE, con un percorso che può arrivare a cinque passaggi informativi.

### IL DECRETO ARRIVA CON UNA FRENATA SUL CLOUD

La nuova Transizione 5.0 cambia pelle. Non ruota più intorno al credito d'imposta, come accaduto per gli investimenti 2024 e 2025, ma torna a una logica già conosciuta dalle imprese: l'iperammortamento. In concreto, il costo fiscalmente riconosciuto del bene viene maggiorato e produce maggiori quote deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

Il decreto attuativo, secondo il testo anticipato dalla stampa specializzata, sarebbe stato firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sottoposto al concerto del Ministero dell'Economia. Il passaggio non è solo formale. Fino alla pubblicazione definitiva, ogni lettura va maneggiata con prudenza, soprattutto sui dettagli procedurali.

Il punto che colpisce di più riguarda il cloud. La scelta appare netta: i canoni per software con abbonamento, tipici dei modelli SaaS, non entrano nella maggiorazione. La ragione è fiscale prima ancora che tecnologica. Se il costo è trattato come servizio periodico e non come bene immateriale ammortizzabile, manca la base su cui applicare la maxi deduzione.

### IPERAMMORTAMENTO 2026 E SOFTWARE: DOVE PASSA IL CONFINE

La novità non significa che ogni software sia escluso. Il discrimine, nella prassi, corre tra costo capitalizzabile e costo di servizio. Un software acquistato con licenza pluriennale, iscritto tra le immobilizzazioni immateriali e collegato ai beni 4.0, può restare nel perimetro se rispetta le condizioni tecniche. Un abbonamento cloud pagato mese per mese, invece, segue un'altra strada.

Si consideri una società che installa un macchinario interconnesso e acquista un modulo software per gestire la produzione. Se il modulo viene acquisito come licenza ammortizzabile, il costo può essere valutato insieme all'investimento principale. Se lo stesso modulo è fruito in cloud con canone annuale, quel canone resta un costo deducibile secondo le regole ordinarie, ma senza iperammortamento.

È una distinzione tecnica, ma nella gestione quotidiana pesa molto. Molte imprese, negli ultimi anni, hanno spostato ERP, MES, sistemi di monitoraggio energetico e dashboard in ambiente cloud. La misura, così letta, rischia di premiare architetture più tradizionali e meno aderenti alla trasformazione digitale effettiva.

## LA PROCEDURA SI ALLUNGA: FINO A CINQUE PASSAGGI

Il secondo tema è amministrativo. La nuova disciplina, nata anche per controllare il tiraggio della spesa pubblica, sembra appesantire il dialogo con il GSE. Non si parla più soltanto di una richiesta iniziale e di una chiusura finale. Il percorso può arrivare a cinque momenti distinti.

| PASSAGGIO                         | CONTENUTO OPERATIVO                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicazione preventiva          | Prenotazione dell'investimento e prima verifica dei requisiti, con accesso alla piattaforma GSE;                        |
| Comunicazione di conferma         | Conferma dell'avvio dell'investimento, di norma legata anche agli impegni assunti e agli acconti versati;               |
| Comunicazione di completamento    | Chiusura dell'investimento, con attestazioni tecniche, documentazione contabile e prova dell'interconnessione;          |
| Comunicazione entro il 20 gennaio | Invio annuale dei dati sugli investimenti effettuati, sul costo sostenuto e sulla previsione di utilizzo del beneficio; |
| Integrazione entro il 30 giugno   | Indicazione del piano di ammortamento e delle quote di incentivo imputate nei singoli esercizi.                         |

Questa impostazione dovrebbe riguardare soprattutto gli investimenti delle annualità successive, in particolare 2027 e 2028, mentre per il 2026 servirà verificare il testo finale e le istruzioni operative. Il dato di fondo però resta: la maxi deduzione non sarà una misura "silenziosa". Richiederà tracciamento, coerenza dei dati e aggiornamenti periodici.

## IL NODO DELLE CONSEGNE NEL 2026

Un passaggio delicato riguarda gli investimenti ordinati nel 2024 o nel 2025, ma consegnati nel 2026. La questione non è marginale. Molti macchinari complessi richiedono mesi tra ordine, costruzione, collaudo e interconnessione.

Secondo l'impostazione richiamata nelle anticipazioni ministeriali, il riferimento ai criteri dell'art. 109 del TUIR consente di guardare al momento di effettuazione dell'investimento. In termini pratici, la consegna del bene, l'accettazione e l'eventuale installazione assumono un ruolo decisivo. Ma non basta guardare una sola data.

Nella prassi occorre controllare almeno quattro elementi: l'eventuale prenotazione del vecchio credito 4.0 o 5.0, l'acconto versato, la data di consegna e la data di interconnessione. Se il bene è già stato agganciato a una precedente agevolazione, il rischio di sovrapposizione va escluso con attenzione. Il divieto di doppio beneficio sui medesimi costi non lascia molto spazio a scorciatoie.

**Esempio pratico.** Una S.r.l. ordina a novembre 2025 un centro di lavoro 4.0 da € 500.000, versa un acconto del 20% e riceve il bene a marzo 2026. L'interconnessione avviene a maggio 2026. Se l'impresa non ha fruito del vecchio credito e il costo si considera fiscalmente effettuato nel 2026, il caso può essere valutato nel nuovo iperammortamento. Se invece la pratica è già entrata in un percorso agevolativo precedente, il passaggio richiede una verifica puntuale prima di modificare rotta.

## GSE E AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTROLLI PIÙ INCROCIATI

Il ruolo del GSE resta centrale, ma non isolato. La piattaforma raccoglie comunicazioni, certificazioni, dati contabili e documenti tecnici. L'Agenzia delle entrate, poi, può utilizzare quelle informazioni per i controlli fiscali. Il punto è semplice: se la deduzione maggiorata entra in dichiarazione, la coerenza tra documenti caricati, bilancio e modello Redditi diventa essenziale.

La documentazione da conservare non è un corredo facoltativo. Fatture, DDT, contratti, verbali di collaudo, perizie, certificazioni contabili e prove dell'interconnessione devono raccontare la stessa storia. Basta una data fuori asse, oppure una descrizione generica in fattura, per creare un problema in sede di verifica.

Un errore frequente, come spesso accade con le misure 4.0, riguarda la sovrapposizione tra bene principale, accessori e software. Il consulente deve ricostruire il perimetro agevolabile prima di inviare la comunicazione. Farlo dopo, quando



i dati sono già in piattaforma, significa lavorare in difesa.

## ENERGIA E ACCUMULI: REGOLE PIÙ SELETTIVE

Il nuovo impianto dell'iperammortamento 2026 conserva il collegamento con la transizione energetica, ma sembra restringere alcune aperture. In particolare, gli impianti di stoccaggio dell'energia dovrebbero essere ammessi quando risultano funzionali a impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. Non come investimento isolato, non come aggiunta slegata da un progetto coerente.

La lettura anticipata segnala anche limiti di costo per gli accumuli. È un aspetto da non sottovalutare perché, sui progetti energetici, il prezzo dei sistemi di storage può incidere in modo rilevante. Se il costo eccede il tetto fiscalmente riconosciuto, la parte eccedente resta fuori dal calcolo della maggiorazione.

Qui il punto non è solo fiscale. L'impresa deve progettare l'investimento energetico prima di firmare i contratti. Fotovoltaico, accumulo, autoconsumo, fabbisogno produttivo e riduzione dei consumi devono stare nello stesso fascicolo tecnico. Altrimenti la misura rischia di diventare fragile.

## PERIZIE SOTTO € 300.000: LA SEMPLIFICAZIONE ARRETRA

Tra le indicazioni più delicate c'è lo stralcio della semplificazione per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000. La versione circolata del decreto, infatti, non confermerebbe la possibilità di sostituire la perizia asseverata con una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

La conseguenza pratica è chiara: anche investimenti di taglia media potrebbero richiedere una perizia tecnica più strutturata. Per l'impresa significa costi professionali, tempi più lunghi e maggior coordinamento tra tecnico, fornitore e consulente fiscale.

È opportuno notare che questa scelta riduce il rischio di autodichiarazioni deboli, ma aumenta il peso amministrativo. E qui emerge una contraddizione. La misura nasce per incentivare gli investimenti. Però, se la procedura diventa troppo rigida, le imprese più piccole potrebbero rinunciare o rinviare.

## POLIZZE CATASTROFALI: NON SONO LA PORTA DI INGRESSO

Altro profilo da chiarire riguarda le polizze catastrofali. L'obbligo assicurativo per le imprese esiste nel sistema generale, ma non sembra diventare una condizione automatica per accedere all'iperammortamento. La ragione sta nel Codice degli incentivi, che lascia fuori dal proprio perimetro gli incentivi fiscali privi di attività istruttoria valutativa.

L'iperammortamento, per quanto assistito da comunicazioni e controlli, resta una maggiorazione fiscale. Non è un contributo con graduatoria, né un bando valutativo tradizionale. Da qui la lettura secondo cui la mancata polizza non dovrebbe bloccare l'accesso alla misura.

Attenzione però a non trasformare questa indicazione in una falsa sicurezza. La polizza catastrofale resta un adempimento da monitorare per altre finalità e per altre agevolazioni. Semplicemente, nel caso dell'iperammortamento, non pare costituire il presupposto di ingresso.

## IL CALCOLO: BENEFICIO ALTO, MA SOLO SULLA BASE GIUSTA

Il fascino della misura resta forte. La maggiorazione del costo può arrivare al 180% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni, al 100% per la quota oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni, e al 50% per la quota oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni. Ma il beneficio non è un credito immediato. È una deduzione spalmata lungo il periodo di ammortamento.

**Esempio numerico.** Una società IRES acquista un macchinario 4.0 da € 500.000 e un software capitalizzabile collegato da € 40.000. Il canone cloud annuale da € 12.000 resta fuori dalla maggiorazione. La base agevolabile è quindi € 540.000. Con maggiorazione del 180%, la deduzione aggiuntiva è pari a € 972.000. Il vantaggio IRES teorico, al 24%, è di € 233.280, distribuito negli anni di ammortamento. Il canone cloud resta deducibile secondo le regole ordinarie, ma non genera iperammortamento.



Questo esempio mostra il vero punto operativo. Prima ancora di stimare il risparmio, bisogna pulire la base di calcolo. Inserire costi non ammessi può alterare il piano fiscale e produrre recuperi d'imposta, sanzioni e interessi.

## ■ COSA CONTROLLARE PRIMA DI INVIARE LA PRATICA

Il nuovo incentivo può essere utile, ma pretende disciplina documentale. Il professionista dovrebbe costruire una checklist prima dell'invio al GSE, non dopo. I controlli minimi sono questi:

- ♦ qualificazione del software come bene immateriale ammortizzabile oppure come servizio cloud a canone;
- ♦ data di ordine, acconto, consegna, collaudo e interconnessione;
- ♦ assenza di doppia agevolazione sugli stessi costi;
- ♦ coerenza tra fatture, contratti, DDT e descrizione tecnica dei beni;
- ♦ disponibilità della perizia asseverata o della certificazione richiesta;
- ♦ piano delle quote di ammortamento e impatto in dichiarazione dei redditi.

La Transizione 5.0, nella sua nuova versione, resta una leva interessante. Però non va letta come un bonus automatico. Il cloud escluso, le comunicazioni aggiuntive e il ritorno della perizia rendono la misura più selettiva. Chi imposta bene il fascicolo dall'inizio potrà usarla con maggiore serenità. Chi la considera una semplice maggiorazione contabile rischia di scoprirne i problemi troppo tardi.



STUDIO PIZZANO STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)  
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

*Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (05/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio  
Sabatino  
Pizzano  
2022  
via  
Sant'Alessio,  
5,  
83030  
Ventican

STUDIO PIZZANO